

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1241

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CATALDO e SCUTARI

Presentata il 22 marzo 1969

Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dobbiamo purtroppo constatare che la legge 28 febbraio 1967, n. 126, recante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela artistica e storica non ha fatto alcun passo avanti nella sua attuazione, pur essendo decorsi due anni dalla approvazione e pur essendo stata approvata con carattere di urgenza.

Le responsabilità sono notevoli e gravi, e non solo degli organi tecnici e burocratici (provveditorato opere pubbliche) ma anche degli organi di governo centrale e periferico. Basti considerare che non sono nemmeno stati utilizzati i fondi già stanziati per le opere di immediato intervento.

I continui rinvii hanno peggiorato la stabilità delle abitazioni, con danno e pericolo sia per gli abitanti che per il patrimonio e, conseguentemente, per la futura utilizzazione, come è dimostrato anche dalle recenti frane. Senza contare il disagio per i cittadini che ancora non riescono ad avere una casa.

A tanto si aggiunga che la commissione di cui all'articolo 6 della legge ha espresso un voto perché vengano superati i limiti di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 per il progetto di massima.

Per superare le difficoltà frapposte, riteniamo opportuno presentare la presente proposta di legge prevedendo espressamente che possa essere dichiarato vincente anche un progetto di massima che superi le previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge che si vuole modificare, stabilendo che, per la parte eccedente i limiti di spesa previsti, si adotterà apposito provvedimento di legge. Se — come sostengono i tecnici — non è possibile determinare a priori la spesa per un'opera così importante quale la conservazione dei «Sassi» di Matera, non rimane altra via che quella da noi proposta.

E dal momento che tempo se ne è perduto parecchio, riteniamo opportuno che il termine di sei mesi di cui al penultimo comma dell'articolo 6 venga ridotto a quattro mesi. Sarebbe stato auspicabile un termine mino-

re, ma proprio pensando alla complessità dell'opera abbiamo ritenuto opportuno proporre la riduzione soltanto di un terzo.

Inoltre, fermo restando il concetto che il vincitore è uno solo, e quindi il premio va assegnato a lui, abbiamo ritenuto opportuno proporre la facoltà per la commissione di di-

porre il rimborso spese per il secondo e terzo classificato. Con tale accorgimento, mentre si assicura un'opera di altissimo impegno, stante un solo premio, si agevola la partecipazione garantendo quanto meno il rimborso delle spese per i più impegnati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1967, n. 126, sono sostituiti dai seguenti:

« La commissione sceglie il progetto vincente ed ha facoltà di disporre il rimborso delle spese per il secondo e terzo classificato.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano particolareggiato, che dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'incarico.

Ove dovesse risultare vincente un progetto la cui attuazione superi i limiti di spesa di cui al decreto del Ministro del tesoro previsto dal terzo comma dell'articolo 1, i fondi eccedenti tale limite di spesa saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Il piano particolareggiato è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ».